REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/79 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche, di terracotta fine o di terraglia, della sottovoce 69.12 C della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, del 29 novembre 1978, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif, nel 1976, provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l'anno 1978 ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in causa, originari di tutti i paesi e territori, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del medesimo regolamento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione ;

considerando che per il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche, di terracotta fine o di terraglia, della sottovoce 69.12 C della tariffa doganale comune, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 889 000 unità di conto europee ; che alla data del 17 agosto 1979 le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3156/78 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 28 agosto 1979 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato C del suddetto regolamento (CEE) n. 3156/78 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche C. di terracotta fine o di terraglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 26.